

DISCIPLINARE TECNICO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI, DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN AMBITO PORTUALE E DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ ALLE AREE PUBBLICHE PORTUALI

Art. 1 - Finalità

Finalità dell'iniziativa è la realizzazione di interventi, volti ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale derivanti da barriere architettoniche e sensoriali, in ambito portuale, anche attraverso la dotazione di attrezzature e impianti.

In particolare, nel corso dell'aggiornamento del Quadro conoscitivo del Masterplan dei Porti Toscani, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 9 del 12/2/2020, è stata avviata, con il supporto tecnico-specialistico del Centro Regionale per l'Accessibilità, ente strumentale istituito presso l'AUSL Toscana Centro, un'indagine sul livello di accessibilità delle infrastrutture portuali, che in una prima fase ha interessato un campione di quattro porti, per accertare:

- la presenza di barriere architettoniche
- l'esistenza di un Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche P.E.B.A. (introdotto nella legislazione regionale con la Legge Regionale 47/91)
- la presenza di attrezzature e impianti per diportisti diversamente abili ai sensi della Legge Regionale 60/2017.

L'indagine ha consentito di definire una metodologia di rilievo, specifica per l'ambito portuale, in grado di fornire una lettura articolata del grado di accessibilità. Sono stati individuati quattro livelli di accessibilità:

- accessibile in autonomia
- accessibile con assistenza
- accessibile con accompagnatore
- non accessibile.

La ricognizione, completata nel corso del 2020 sulle altre infrastrutture portuali di interesse regionale (porti, approdi turistici e ormeggi della Toscana), dalla quale sono emerse criticità diffuse in vari ambiti portuali, ha indotto il legislatore a programmare nel bilancio di previsione 2021-2023 apposite risorse da assegnare ai Comuni gestori per la realizzazione di interventi finalizzati a rendere fruibili le aree portuali pubbliche alle persone con disabilità o mobilità ridotta.

Art. 2 - Riferimenti normativi e alla pianificazione regionale

1. La Legge regionale n. 47/91 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche" si pone all'articolo 4 l'obiettivo di eliminare le barriere in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza. All'articolo 5, individua le competenze dei Comuni, che devono adeguare la propria normativa urbanistica ed edilizia e i propri atti di pianificazione alle norme tecniche di settore e devono provvedere, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, ad approvare i Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

2. Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2015-2020 prevede, tra le politiche per i diritti di cittadinanza e coesione sociale, interventi mirati "al trasporto sociale, alla vita indipendente dei disabili".

3. Il Consiglio regionale con deliberazione n. 9 del 12/02/2020 ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo del Masterplan "La rete dei porti toscani".

4. La legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), al fine di sostenere interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale per migliorare l'accessibilità alle aree pubbliche portuali, all'art. 8, come modificato dall'Art. 30 della l.r. n. 98 del 29/12/2020 (Legge di stabilità per l'anno 2021), autorizza la concessione di contributi straordinari ai comuni gestori degli spazi portuali e delle aree pubbliche direttamente funzionali alla

fruizione del porto, a titolo di cofinanziamento, fino a un massimo di € 100.000,00 per l'anno 2021 e € 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Gli interventi da finanziare sono individuati a seguito di avviso pubblico che stabilisce i criteri di valutazione delle priorità di intervento e le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, che non potranno superare l'80% del costo di ciascun intervento.

5. La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 24.2.2021, relativa a: “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021” prevede, nel corso del 2021, l'avvio, in collaborazione con il Centro Regionale per l'Accessibilità, della seconda fase del progetto per migliorare l'accessibilità nei 32 porti turistici della Toscana attraverso un avviso pubblico rivolto ai Comuni per cofinanziare la realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale oltre che per incrementare gli ausili e i servizi rivolti a persone con disabilità.

Art. 3 - Definizione degli obiettivi e dei campi di intervento

1. L'obiettivo del presente Disciplinare tecnico è quello di individuare azioni finalizzate ad abbattere le barriere architettoniche in ambito portuale con riferimento ai porti turistici di interesse regionale, mediante la selezione, con avviso pubblico, di interventi, promossi dai Comuni gestori degli spazi portuali e/o proprietari delle aree pubbliche direttamente funzionali alla fruizione del porto, finalizzati al miglioramento dell'accessibilità alle aree pubbliche portuali attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale e l'individuazione di ausili e soluzioni progettuali in grado di migliorare la fruibilità dei servizi portuali comprensivi di quelli funzionali alle attività del porto (parcheggi, servizi pubblici, accessi), redatti nel rispetto delle Linee guida riportate nell'Allegato B1 al presente disciplinare.

2. Sono oggetto dell'avviso gli interventi dedicati in modo specifico all'implementazione dell'accessibilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503 e dei regolamenti attuativi connessi con riferimento ai campi di intervento indicativi elencati di seguito:

- a) eliminazione delle barriere architettoniche in ambito portuale necessarie per la libera fruizione dei natanti e delle attrezzature specialistiche dei porti turistici (uffici direzionali del porto, yacht club e sedi di circoli nautici, spazi per la manutenzione delle unità da diporto, ecc.) da parte di persone con disabilità;
- b) individuazione di nuove attrezzature e impianti definite con le caratteristiche tali da essere accessibili da tutte le tipologie d'utenza;
- c) messa in sicurezza della rete dei percorsi interni all'ambito portuale di connessione tra i pontili, i servizi pubblici (uffici, bagni) o gli esercizi aperti al pubblico (bar, ristoranti, negozi, ecc.);
- d) messa in sicurezza della rete dei percorsi di connessione tra l'ambito portuale e le aree pubbliche esterne all'ambito portuale funzionali alle attività del porto turistico, come indicate all'art.4 comma 2.

3. Come riportato nell'articolo 5, saranno premiati i progetti che, seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida (Allegato B1), favoriscono e promuovono un elevato grado di accessibilità ai servizi portuali e individuano soluzioni progettuali innovative volte ad incrementare la fruibilità di tali servizi.

Art. 4 - Soggetti destinatari delle risorse e condizioni di ammissibilità delle domande

1. Sono ammessi a presentare domanda i Comuni gestori dei porti turistici individuati dal Masterplan e/o proprietari delle aree pubbliche esterne all'ambito portuale funzionali alle attività del porto turistico individuato dal Masterplan.

2. Nelle aree pubbliche esterne all'ambito portuale funzionali alle attività del porto turistico, sono ricompresi i parcheggi pubblici, le aree di sosta e fermata del trasporto pubblico locale, gli accessi e i percorsi pedonali e

carrabili di collegamento tra tali aree e l'ambito portuale.

3. Non potranno essere ammesse, a pena di esclusione, proposte che risultino in contrasto con gli esistenti strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla L.R. 65/2014, "Norme per il governo del territorio" o con la Disciplina di piano del Masterplan "La rete dei porti toscani" allegato al vigente Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico.

4. Non sono ammissibili gli interventi già in corso alla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui al presente Disciplinare; a tal fine farà fede la determina di affidamento definitivo dei lavori.

5. Non sono ammissibili gli interventi per cui si prevedano, all'interno del cronoprogramma delle attività di cui al punto 4 dell'art.5, attività con estensione temporale superiore al 31 Dicembre 2023.

Art. 5 - Modalità di presentazione e contenuti delle domande

1. Sono ammissibili le istanze che siano accompagnate almeno da un progetto tecnico relativo agli interventi da realizzare con l'indicazione delle criticità evidenziate, degli obiettivi, delle soluzioni proposte e del costo totale dell'intervento, comprensivo degli oneri da sostenere e della quota di cofinanziamento.

2. Il livello di progettazione minimo ammissibile è il progetto di fattibilità tecnica ed economica, così come definito dal D.Lgs. 50/2016.

3. Il progetto dovrà contenere almeno i seguenti elaborati:

- e1) relazione tecnico descrittiva del progetto, comprensiva di analisi di fattibilità tecnico – economica;
- e2) corografia dell'area di intervento, in opportuna scala, con l'indicazione dei punti/tratti interessati;
- e3) tavole tecniche progettuali, debitamente numerate; stato attuale, sovrapposto e di progetto, relative ad ogni ambito d'intervento;
- e4) mappa dell'accessibilità relativa all'area portuale, stato attuale e di progetto;
- e5) documentazione fotografica descrittiva del sito d'intervento;
- e6) stima del costo totale dell'intervento comprensivo degli oneri da sostenere, sulla base del prezzario regionale dei LLPP, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1491 del 30/11/2020.

4. La domanda di partecipazione dovrà contenere un cronoprogramma dettagliato delle attività previste (stato di avanzamento della progettazione, espletamento procedure di gara, inizio e fine lavori presunti, collaudo) dove siano indicate in particolare le date previste di inizio e fine lavori e del collaudo delle opere, che deve risultare conforme con quanto riportato al punto 5 dell'art. 4.

Art. 6 - Entità del finanziamento

1. L'entità massima del cofinanziamento per ogni singolo progetto sarà determinata in relazione al costo complessivo della proposta di intervento, comprensiva delle somme a disposizione come risultanti dal quadro economico.

2. Il contributo massimo erogabile a carico della Regione è stabilito in € 50.000,00 per ogni singolo progetto e, come disposto dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 79/2019, non potrà superare l'80% del costo complessivo di ciascun intervento.

3. Per la realizzazione degli interventi, la Regione ha stanziato nel bilancio la somma complessiva di euro 500.000,00, dei quali € 100.000,00 sull'esercizio 2021 e € 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tali risorse potranno essere incrementate in caso di maggiori disponibilità finanziarie.

Art. 7 - Procedure e criteri per la selezione delle domande

1. Le domande ammesse saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

	Criterio	Punteggio
A	Qualità dell'intervento	45
	Saranno valutati i seguenti aspetti: <ol style="list-style-type: none"> a. presenza dell'elaborato contenente le "disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in ambito urbano finalizzati all'accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni e delle infrastrutture per la mobilità." parte integrante del Piano Operativo Comunale ai sensi dell'Art.95 comma 6 della Legge Regionale 65/2014 o comunque di un Piano comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche approvato così come previsto dalla Legge regionale n. 47/91; b. individuazione degli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in ambito portuale necessarie per la libera fruizione dei natanti e delle attrezzature specialistiche dei porti turistici (uffici direzionali del porto, yacht club, spazi per la manutenzione delle unità da diporto, ecc.) da parte di persone con disabilità; c. individuazione di nuove attrezzature e impianti per persone con disabilità; d. messa in sicurezza, ai fini dell'accessibilità, della rete dei percorsi interni all'ambito portuale di connessione tra i pontili, i servizi pubblici (uffici, bagni) o gli esercizi aperti al pubblico (bar, ristoranti, negozi, ecc.); e. messa in sicurezza, ai fini dell'accessibilità, della rete dei percorsi di connessione tra l'ambito portuale e le aree pubbliche esterne all'ambito portuale funzionali alle attività del porto turistico. 	0-45
B	Coerenza delle azioni con riferimento alla pianificazione	10
	Presenza di un Piano Regolatore Portuale Approvato	10
C	Stato di avanzamento della progettazione (eventuale)	10
	- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	2
	- Progettazione definitiva	8
	- Progettazione esecutiva	10
D	Livello di cofinanziamento richiesto alla Regione Toscana	10
	- Da 60,01% al 80,00%	2
	- Da 40,01% al 60,00%	5
	- Da 0,00% al 40,00%	10
E	Coinvolgimento nella redazione del progetto delle associazioni di persone con disabilità	15
	- Sì, afferenti ad una categoria di utenza documentabile attraverso una dichiarazione sottoscritta sia dal Comune che dall'associazione coinvolta	5
	- Sì, afferenti a più categorie di utenze documentabile attraverso una dichiarazione sottoscritta sia dal Comune che dalle associazioni coinvolte	10

F	Servizi dedicati ad utenti con disabilità	10
	Servizi di assistenza dedicati ad utenti con disabilità con finalità turistico-ricreativa ed educativa, nonché a scopo di aiuto terapeutico	10

2. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta è ottenuto dalla somma dei punteggi per ciascun criterio per un totale massimo di 100 punti.

3. A parità di punteggio, assegnato sulla base dei criteri indicati al precedente punto 2, la graduatoria sarà determinata dal seguente criterio di premialità:

- livello di cofinanziamento.

Art. 8 – Commissione Tecnica di valutazione

1. La selezione delle domande viene affidata ad una commissione tecnica di valutazione costituita da esperti, tra cui tecnici del Centro Regionale per l'Accessibilità e dell'Amministrazione regionale.
2. La Commissione valuta le proposte sulla base dei criteri e delle procedure di valutazione contenute all'art. 7.
3. La valutazione dell'inserimento o meno, di una proposta progettuale nella graduatoria di merito è effettuata mediante la valutazione degli elaborati progettuali presentati secondo i criteri riportati nell'art. 7, su insindacabile valutazione da parte della Commissione.
4. La conformità del progetto alla normativa vigente è garantita dall'Amministrazione proponente in quanto soggetto attuatore.

Art. 9 – Graduatoria di merito

1. La Commissione Tecnica, tenuto conto di quanto specificato dal presente Disciplinare Tecnico, esamina le domande di intervento, individua le domande non ammissibili, definisce per le domande ammissibili la graduatoria di merito, attribuendo i punteggi sulla base dei criteri indicati all'art. 7 del presente allegato.
2. Conclusi i lavori della Commissione, il dirigente regionale competente approva, con proprio decreto, la graduatoria di merito e ne dispone la pubblicazione sulla Banca Dati Atti della Giunta Regionale Toscana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La graduatoria comprende:
 - a) l'elenco delle domande ammesse e finanziate con relativa assegnazione delle risorse e anno di finanziamento previsto e l'elenco delle domande ammesse ma non finanziate
 - b) l'elenco delle domande non ammesse.

Art. 10 – Tempistica ed erogazione dei cofinanziamenti

1. Le Amministrazioni proponenti, nel presentare la richiesta di cofinanziamento, valutano la fattibilità e la cantierabilità dei progetti proposti in relazione al livello progettuale presentato, in modo da garantirne, in caso di assegnazione del cofinanziamento, la loro attuazione nei tempi riportati al successivo comma 3.
2. Il cofinanziamento è assegnato dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di cui al comma 2 dell'art. 9.

Per agevolare la programmazione tecnico-economica delle fasi attuative degli interventi proposti dalle Amministrazioni locali, la Regione Toscana utilizzerà la prima rata di finanziamento previsto nell'anno 2021 (100.000,00 €) per anticipare a tutte le proposte ammissibili nel triennio di finanziamento, secondo la graduatoria di merito di cui all'art.9, una somma pari al 20% dell'importo di cofinanziamento richiesto.

Contestualmente alla approvazione della graduatoria di merito delle domande ammesse e della relativa assegnazione dei contributi, la Regione Toscana provvederà a impegnare le risorse disponibili nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

3. L'Amministrazione proponente assegnataria del contributo dovrà dare inizio ai lavori entro la data indicata nella documentazione allegata alla proposta e concluderli non oltre il 31 Dicembre del 2023, pena la revoca del cofinanziamento. Derghe temporali potranno essere concesse solo nel caso che il ritardo non risulti imputabile ad inerzia dell'Amministrazione.

Le Amministrazioni potranno anticipare l'inizio dei lavori, nel caso di progetti già cantierabili, anche prima della scadenza relativa all'inizio dei lavori da loro indicata nella documentazione di gara: in tal caso i finanziamenti di cui al punto 8 saranno comunque erogati nell'anno di finanziamento derivante dall'ordine della graduatoria.

Nel caso che la somma dei cofinanziamenti richiesti dalle amministrazioni per ciascuna delle due annualità 2022-2023 dovesse risultare superiore a 200.000 €, sarà data precedenza secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 9.

4. Gli impegni di spesa saranno assunti in ogni caso compatibilmente ai vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, nonché, infine, sulla base delle priorità regionali in ordine agli interventi programmati decisi dalla Giunta Regionale.

5. Derghe temporali potranno essere concesse solo nel caso che il ritardo non risulti imputabile ad inerzia dell'Amministrazione e nel caso in cui l'opera risulti realizzata per almeno il 50%.

6. La revoca del finanziamento regionale comporterà:

- la sospensione delle erogazioni al beneficiario delle quote relative al finanziamento concesso;
- la cancellazione/riduzione degli impegni residui;
- il recupero degli eventuali importi corrisposti per i quali non esiste giustificazione di spesa oppure relativi ad interventi non rientranti nelle tipologie elencate al comma 2 dell'articolo 3 del presente disciplinare.

7. In caso di non ammissibilità della spesa, la Regione Toscana provvederà a trattenere l'importo corrispondente a quanto già liquidato su erogazioni dovute all'assegnatario, anche relative ad altri contributi concessi a qualunque titolo, ai sensi dell'art. 27 "Compensazione" del Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R.

8. Oltre al 20% dell'importo cofinanziato nell'annualità 2021 nelle modalità descritte nel punto 2, il restante finanziamento accordato al proponente sarà erogato con le seguenti modalità e tempistiche:

- a) 30% alla comunicazione di inizio dei lavori, sottoscritta dal responsabile del procedimento, con allegati verbale di consegna dei lavori all'impresa, la dichiarazione di efficacia della determina di aggiudicazione con indicazione del quadro economico del progetto. L'importo va inteso al netto del ribasso d'asta;
- b) fino ad un massimo del 40% alla comunicazione di fine dei lavori, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento (fa fede il certificato di ultimazione dei lavori), al netto del ribasso d'asta;
- c) fino ad un massimo del 10% alla comunicazione dell'avvenuto collaudo dei lavori o della certificazione di regolare esecuzione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, al netto del ribasso d'asta.

Dalla richiesta di cui alla lettera b dovrà essere presentata la documentazione relativa all'avanzamento dei lavori (atti comprovanti le spese sostenute quali determine, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, comprovanti l'effettivo pagamento delle spese).

9. Non sono rendicontabili le spese relative a un intervento rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario (divieto di cumulo). Le attività realizzate e contabilizzate non devono costituire duplicazione di lavori già eseguiti, non devono aver beneficiato e non possono beneficiare di altri finanziamenti pubblici.

Art. 11 – Ulteriori aspetti e condizioni

1. La Regione valuta, a mezzo di esame istruttorio, l'ammissibilità di eventuali varianti sostanziali ai progetti presentati comunicati dall'Amministrazione assegnataria. Qualora le varianti ammesse comportino maggiori oneri, questi saranno ad esclusivo carico del Proponente.
2. Se nel corso della successione dei livelli progettuali vi fosse una riduzione del quadro economico delle spese richieste in fase di partecipazione al bando, le risorse in eccesso torneranno nella disponibilità della Regione Toscana.
3. Il recupero del ribasso d'asta che dovesse concretizzarsi in seguito all'assegnazione dei lavori e ogni altro risparmio tornerà nelle disponibilità della Regione Toscana.

Art. 12 - Impiego di risorse aggiuntive e scorrimento della graduatoria

Le risorse derivanti dalle fattispecie dell'art.11 e eventuali nuovi finanziamenti messi a disposizione della Regione Toscana, saranno utilizzati per scorrere la graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziate, così come individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lettera a).

Allegato B1

“Linee guida per la progettazione accessibile di porti, approdi e ormeggi turistici della Regione Toscana”